

La presente deliberazione viene affissa il 24 OTT. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 628 del 23 OTT. 2006

Oggetto: Corte di Appello di Napoli Giudizio Formato Erminia c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Ventitè del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 1447/06 Trib. Bn questa Amministrazione veniva condannata al pagamento di somme per risarcimento danni e spese di giudizio in favore di Formato Erminia; in esecuzione della determina n. 706/06 del veniva proposto appello avverso la predetta sentenza;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Formato Erminia con atto di appello avverso la sentenza Trib. Bn n. 1447/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 706/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 706/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Formato Erminia avverso la sentenza Trib. Bn n. 1447/06 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 270 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 24 OTT. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 14 NOV. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>AVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>Es. 8658</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>76.11.06</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
& Nucleo di Valutazione → <u>8075</u>	il _____	prot. n. _____

25-10-06
Conferenze Capifull



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

1519

14.11.06

Prot. n. 8658

Benevento, li.....

16 NOV. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Elmora

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE
SEDE

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 628 del 23.10.2006 AD OGGETTO: "CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - GIUDIZIO FORMATO ERMINIA - C/ PROVINCIA DI BENEVENTO - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera, indicata in oggetto, esecutiva.-

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

Studio Legale
Avv. Mario D'Agostino



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata


Nr. Prot. 0023911

Data 18/09/2006

Oggetto COMUNICAZIONE DEPOSITO
SENTENZA PER C/ DELLA

Dest. Avvocatura Settore

Raccomandata a.r.



Benevento, 12 settembre 2006 **Settore Avvocatura**

Prot. n. 6870

Del 19-9-06

Spett.le

Amministrazione Provinciale di BN
alla C.A. del Dirigente Settore Legale

Avv. Vincenzo Catalano

Via Calandra

82100 BENEVENTO

OGGETTO: A.P. di Benevento c. Formato Erminia, giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio, rubricato al n.88/89, definito con Sentenza n.1447/06.

Con riferimento al giudizio in oggetto, Vi trasmetto, unitamente alla presente, copia del dispositivo di Sentenza con cui il Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla Formato Erminia nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.

Dalla lettura della succinta motivazione, ritengo vi siano motivi per proporre appello avverso la stessa, anche alla luce delle recenti Sentenze della Corte di Appello di Napoli che, in casi analoghi, hanno disatteso le tesi sostenute dal Tribunale di Benevento.

Colgo l'occasione per trasmetterVi nota specifica delle mie competenze per l'attività fin qui svolta, con preghiera di una sollecita liquidazione.

Resto, comunque, a Vs. disposizione per ogni ed eventuale chiarimento e, nel mentre, invio distinti saluti.

~~Avv. Mario D'Agostino~~

All. ut supra



8365

Tribunale di Benevento

SI COMUNICA A:
Avv. D'AGOSTINO MARIO
Via Foschini, 5
82100 Benevento BN

Sezione ST - C/O Tribunale Benevento
Comunicazione di cancelleria
Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: 88/1989
Giudicé : CAPONE MARINA
Numero sentenza: 1447/2006
Data di pubblicazione: 01/09/2006

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Attore principale FORMATO ERMINIA
 Avv. ACETO ANTONIO
Convenuto principale AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
 Avv. D'AGOSTINO MARIO

Benevento 01/09/2006

IL CANCELLIERE

dell' opera pubblica risultano essere stati completati il 06/05/1981, la
accessione acquisitiva del fondo al patrimonio della convenuta va fatta risalire
alla data del 01/09/1984, coincidente con la data di scadenza del termine di
occupazione legittima, per cui solo da tale data può farsi decorrere il termine
quinquennale di prescrizione dell' azione, che perciò non risulta maturato. Del
resto l' attrice non avrebbe potuto agire in giudizio nelle more del periodo di
occupazione legittima, senza incorrere nella dichiarazione di improcedibilità
dell' azione. La occupazione del fondo dell' attrice va dichiarata illegittima,
perché l' ente espropriante, non ha completato il procedimento ablatorio, per
cui l' occupazione è divenuta illegittima in data 02/09/1984, allo scadere del
quinquennio stabilito dal Sindaco di Ceppaloni per l' occupazione temporanea
di urgenza. Sulle somme liquidate in favore dell' attrice maturano gli interessi
dalla data della domanda fino al saldo effettivo, trattandosi di azione di
risarcimento del danno derivante da fatto illecito, commesso dalla P.A. in
danno dell' attrice. Per il principio della soccombenza le spese processuali
sostenute dall' attrice vanno poste a carico della convenuta. La sentenza va
dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Formato Erminia nei confronti di Amministrazione Provinciale di
Benevento ed iscritta al n. 88/1989 R.G.A.C., rigettata ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accoglie la domanda e dichiara illegittima la occupazione del fondo
dell' attrice da parte del convenuto ente provinciale, lo condanna al
pagamento in favore di Formato Erminia della somma complessiva di euro

SENTENZA CIVILE N. *1117/06*

COPIA
AVV. ANTONIO ACETO
Patrocinato
Via Roma, 53
82024 Benevento
Via F.lli
C.F. 0202614061

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Benevento -Sezione Stralcio-

Il Giudice Onorario Aggregato dott.ssa Marina Capone ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 88/1989 R.G.A.C., passata in decisione il 04/04/2006, avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima di bene immobile, vertente:

TRA: **Formato Erminia**, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Aceto, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Telesse Terme alla Via Roma n. 53, come da mandato versato in atti

Attrice

E: **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Mario D' Agostino, nel cui studio ha eletto domicilio in Benevento alla Via M. Foschini n. 5, come da mandato versato in atti

Convenuta

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti all' udienza del 04/04/2006 hanno concluso per l' accoglimento ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali, successivamente depositando la comparsa conclusionale e le repliche, ai sensi dell' art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' attrice con atto di citazione notificato alla convenuta il 04/01/1989 la chiamavano dinanzi al Tribunale di Benevento per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito all' occupazione dei propri fondi siti in Ceppaloni alla località Taverna di Rotolo, rip. in catasto al fol. 13 p.la 452,

SENT. *1117/06*
R.G. *88/1989*
Cron. *854/06 S*
Rep. *1439/06*

Offetto:
Risarcimento danni

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 OTT. 2006
Legale

Patronato / Epope
in questi

Settore Avvocatura
Prot. n. *2626*
Del *18-10-06*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
N. Prot. 0026146 Data 17/10/2006
Oggetto SENTENZA FORMATO ERMINIA

Dest. Avvocatura Settore; [...]

nonché al pagamento delle spese processuali. Deduceva che l'occupazione del suo fondo era avvenuta per la costruzione della strada provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88. Deduceva che la convenuta aveva completato la costruzione dell'opera pubblica, determinandosi così la irreversibile trasformazione del fondo, ma non aveva corrisposto alla attrice quanto a lei spettante per la perdita della proprietà del terreno, per la perdita delle coltivazioni arboree che si trovavano nel soprasuolo, come da verbale dello stato di consistenza redatto dai tecnici della convenuta, nonché ogni altra indennità spettante all'attrice, salvo un acconto a lei versato, al quale non era poi seguito il saldo. Deduceva di non avere eseguito la cessione volontaria del proprio fondo, perché la procedura espropriativa era iniziata in data 11/7/1979 con l'emissione da parte del Sindaco di Ceppaloni del decreto di occupazione temporanea di urgenza per cinque anni del fondo in questione, mentre la presa di possesso dello stesso era avvenuta il 02/09/1979, mentre a suo dire non era stato mai emesso il decreto definitivo di esproprio, nonostante la scadenza del termine di occupazione legittima in data 02/09/1984. Deduceva che l'opera pubblica era stata ultimata il 06/05/1981 e quindi in tale data si era perfezionata la occupazione acquisitiva del fondo de quo in favore della P.A., a seguito della così detta "accessione invertita". Deduceva che vi era giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che statuiva la nullità della cessione volontaria del fondo, avvenuta dopo l'acquisto del bene per accessione invertita, come nel caso in esame poiché l'attrice aveva accettato l'indennità e rasferito il bene in data 18/04/1985, ovvero quando non era più proprietaria dell'immobile. Deduceva che i danni subiti andavano quantificati



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the left side of the page.


lazione alla originaria occupazione del fondo pari a mq. 2.300 e non in
della minore estensione occupata dall' opera pubblica al momento del
completamento, infatti tutte le coltivazioni arboree furono eliminate dall'
estensione occupata; inoltre contestava la valutazione eseguita dal CTU
a suo dire non aveva tenuto conto della reale destinazione del suolo e del
relae valore di mercato, riferito al 1981. Concludeva perciò per l' acco-
mento della domanda con la condanna della convenuta al risarcimento dei
nif patiti, da determinarsi in corso di causa ed alla refusione delle spese
cessuali.

costituiva il convenuto ente provinciale, che contestava le avverse
duzioni, eccepandone l' infondatezza, perché a suo dire le particelle indicate
all' attrice nell' atto introduttivo del giudizio non erano ricomprese nel piano
articellare di esproprio, per cui l' occupazione stessa era avvenuta solo di
atto, per una estensione del tutto insignificante e di molto inferiore a quella
ndicata dal CTU. Eccepiva che la somma di lire 264.545 era stata corrisposta
all' attrice perché comproprietaria, unitamente ad altri, di altre particelle di
terreno e non per quelle in oggetto. Eccepiva infine la prescrizione dell'
obbligazione risarcitoria per il decorso del termine quinquennale a partire
dalla data di irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica,
comportante la c.d. "accessione invertita" del bene al patrimonio dell' ente
provinciale. La convenuta concludeva per il rigetto della domanda e la
condanna dell' attrice alla refusione delle spese processuali.

Si instaurava regolare contraddittorio. Veniva depositata la documentazione
richiamata dalle parti. Veniva esperita una C.T.U. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie emerge che il Sindaco del Comune di Ceppaloni con decreto del 11/7/1979 ordinava la occupazione temporanea di urgenza del fondo dell' attrice per cinque anni, onde eseguire i lavori di sistemazione della strada provinciale che collegava la frazione Maccabei con la SS 88. L' immissione in possesso avvenne il 02/09/1979 con la redazione dello stato di consistenza. I lavori di realizzazione dell' opera pubblica furono completati il 06/05/1981 come risulta incontestato tra le parti. Il ctu ing. Luigi Letizia ha accertato che l' area, facente parte del fondo dell' attrice, effettivamente occupata per la realizzazione dell' opera pubblica è di mq. 413 circa, mentre la p.lla 452 risultava di complessivi mq. 1.680, quindi con una superficie residua di circa mq. 1.268. Da questi fatti il giudicante trae il convincimento che la domanda è fondata e può essere accolta, infatti è incontestato tra le parti che la convenuta per i lavori di sistemazione della strada provinciale che collega la località Maccabei alla S.S.88 ha occupato una parte del fondo dell' attrice, che in virtù dei rilievi tecnici eseguiti risulta di complessivi mq. 413 circa. Le somme spettanti all' attrice risultano pari ad euro 1.878,30 a ristoro del valore del terreno espropriato, rapportato all' anno 1981; pari ad euro 782,63 a ristoro del danno connesso ai mancati redditi del terreno nel periodo di occupazione legittima; pari ad euro 90,38 per la perdita dei frutti pendenti al momento della presa di possesso del fondo; pari ad euro 15,49 per lo sgombrò del materiale pietroso dal fondo residuo, come accertato dal CTU ing. Letizia nella sua perizia di ufficio del 23/05/1997 che il giudicante condivide e fa propria. Non può essere accolta la eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, perché l' azione intrapresa dall' attrice è iniziata il 04/01/1989 con la notifica dell' atto di citazione, mentre, seppure i lavori di realizzazione



[Handwritten signature]


TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi
quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 9 OTT. 2006

EL CANCELLIERE



La presente copia è conforme alla copia
esecutiva autorizzata in data 9 OTT. 2006

all'adv. Antonio Aceto nelle qualità

Benevento, 9 OTT. 2006

IL CANCELLIERE




020605

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto All' Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia della sentenza n. 1447/06 emessa dal Tribunale di Benevento in data 25.08.06 a:

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Castello, mediante consegna di copia a mani



A MANI DI *Aceto*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

13 OTT. 2006

